



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 66 DEL 04/05/2020

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19

Il Sindaco

Visti:

- il DCM del 31/01/2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il D.L. 23/02/2020 nr. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 23/02/2020 RECANTE " Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6";
- il DPCM 25/02/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6";
- il DPCM 01/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6";
- il DPCM 04/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 08/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6" applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 09/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale; il DPCM 11/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 "Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- l'ordinanza regionale approvata dal Presidente della Regione Emilia Romagna con decreto n. 74 del 30 aprile 2020;

Richiamata la propria ordinanza n. 48 del 17/03/2020 nella quale veniva disposta la chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici comprese le aree giochi in essi contenute e vietava l'utilizzo delle panchine, ovunque collocate sul territorio comunale;

Considerato che l'art. 1 del DPCM del 26/04/2020 stabilisce che:

“...d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto alla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto nella presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività;...”

Rilevata la necessità di adeguare la precedente ordinanza sindacale alle nuove disposizioni governative e regionali e attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di assembramento;

Richiamato l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: *“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;*

Valutato necessario ed indifferibile:

- revocare parzialmente la propria precedente ordinanza n. 48 del 17/03/2020;
- disporre la riapertura dei parchi e dei giardini pubblici;
- confermare la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini e della biblioteca comunale;
- vietare lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto, compreso nei parchi e giardini pubblici;
- consentire lo svolgimento individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, dell'attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- disporre la riapertura dei cimiteri nelle fasce orarie fissate prima dell'emergenza Covid-19 con il divieto espresso di ogni forma di assembramento e il mantenimento della distanza di 1 metro tra le persone. Resta valido quanto disposto dal DPCM 26/04/2020 in merito alle cerimonie funebri;
- stabilire che nelle aree sgambamento cani collocate all'interno di parchi e giardini pubblici sia rispettata la distanza di un metro tra le persone e siano evitati gli assembramenti;
- demandare il controllo del rispetto delle presenti disposizioni alla Polizia Locale di Maranello e alle altre forze dell'ordine presenti sul territorio;

Visti:

- l'articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;
- lo Statuto comunale;

DISPONE

La revoca parziale della propria precedente ordinanza n. 48 del 17 marzo 2020 limitatamente alle disposizioni relative alla chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici ed al divieto di utilizzo delle panchine, ovunque collocate, sul territorio comunale;

ORDINA

1. Le seguenti ulteriori e specifiche disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Maranello, valide fino al 17 maggio 2020, salvo ulteriori e specifici atti di proroga:

- la riapertura dei parchi e dei giardini pubblici;
- il divieto di svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto, compreso nei parchi e giardini pubblici;
- è consentito lo svolgimento individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, dell'attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- la riapertura dei cimiteri, nelle fasce orarie fissate prima dell'emergenza Covid-19, con il divieto espresso di ogni forma di assembramento e il mantenimento della distanza di 1 metro tra le persone. Resta valido quanto disposto dal DPCM 26/04/2020 in merito alle cerimonie funebri;
- è consentito l'accesso alle aree sgambamento cani collocate all'interno di parchi e giardini pubblici all'interno delle quali dovrà essere rispettata la distanza di un metro tra le persone e dovranno essere evitati gli assembramenti;

L'utilizzo delle panchine pubbliche, ovunque collocate sul territorio comunale, è consentito, nel rispetto di quanto stabilito dal DPCM del 26/04/2020, mantenendo comunque la distanza di un metro gli uni dagli altri, esclusivamente per necessità di momentanee soste durante lo svolgimento dell'attività sportiva o motoria consentita;

Resta confermata, sino al 17 maggio 2020, la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini disposta con propria ordinanza n. 48 del 17/03/2020;

Resta confermata, sino al 17 maggio 2020, la chiusura della biblioteca comunale MABIC come stabilito dal DPCM 26/04/2020.

DISPONE

- Di dare indicazioni ai dirigenti comunali ed ai competenti uffici del Comune e della società Maranello Patrimonio srl di predisporre quanto necessario per l'attuazione della presente Ordinanza;

- Di demandare il controllo del rispetto delle presenti disposizioni alla Polizia Locale di Maranello e alle altre forze dell'ordine presenti sul territorio;

- Di trasmettere la presente Ordinanza a:

- ☐ Prefetto della Provincia di Modena;
- ☐ Azienda USL;

- ☐ Presidente dell'Unione dei Comuni del Distretto ceramico;
- ☐ Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine;
- ☐ Corpo di Polizia Locale

- Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso i mezzi di comunicazione e diffusione, nonché con l'utilizzo dei social;

- Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione;

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all' Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

RENDE NOTO

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna. In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Maranello , li 04/05/2020

Il Sindaco
Luigi Zironi / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente